



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 21 gennaio 2013 (25.01)
(OR. en)**

5258/13

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0007 (COD)**

**CODEC 64
MI 14
CHIMIE 2
ENV 29
COMPET 15
ENT 10
PE 9**

NOTA INFORMATIVA

del:	Segretariato generale
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Subject:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (Rifusione) - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 14 - 17 gennaio 2013)

I. INTRODUZIONE

La relatrice Eija-Riitta KORHOLA (PPE, FI) ha presentato, a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, una relazione contenente un emendamento (emendamento 1) alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.

Non si sono svolti negoziati con il Consiglio su questa proposta.

Poiché la proposta è stata iscritta all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 138 del regolamento del Parlamento europeo, non hanno avuto luogo dibattiti.

II. VOTAZIONE

Nella votazione in plenaria svoltasi il 16 gennaio 2013, il Parlamento europeo ha adottato l'emendamento 1.

Il testo dell'emendamento adottato e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota.

Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 gennaio 2013 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (rifusione) (COM(2012)0008 – C7-0021/2012 – 2012/0007(COD))

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0008),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0021/2012),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 2012¹,
 - visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi²,
 - vista la lettera del 9 novembre 2012 della commissione giuridica alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,
 - visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0391/2012),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione di tali disposizioni, senza modificazioni sostanziali;
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

¹ GU C 181 del 21.6.2012, pag. 203.

² GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. L'atto delegato adottato conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, all'articolo 12, paragrafo 4 e all'articolo 19 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di **un mese** su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio..

Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'articolo 12, paragrafo 4, e dell'articolo 19 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di **due mesi** su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.